

Se ci fusse in quel loco medesimo alcuni mercanti, che haveffino comperato di quella mercantia, nella quale lui doveva smaltire quelli denari, che lui haveva ricevuti in comandita, se quelli ci guadagnassino alcuna cosa, & quello il quale gli haveva i denari comandati li facesse dimanda, lui possa mostrare, & mettere in vero per quelli testimonii, che lui non haveva trovata di quella mercantia, della quale gli haveva detto investisse gli suoi denari, se per ventura provare non potrà, che lui di quello che doveva, & haveva carica smaltire quelli denari, che in comandita haveva ricevuti, che lui non haveffe trovato, lui è tenuto restituire, & di dare a quello che li denari gli havrà comandati tanto come quelli mercanti ci haveranno guadagnato per soldo & per lira, & se per ventura lui smaltisse quelli danari in altre cose senza volontà di quello, che li denari li haveva comandati, se in quella mercantia si guadagnerà, lui è tenuto a quello, il quale gli denari li comandò, restituire, & di dare tutto lo guadagno, & se in quelle mercantie che lui haveffe comperate senza volontà di quello che gli denari li comandò, o si perderà in tutto o in parte, tutta la perdita debba esser la sua, percioche lui gli smaltì in quello, che lui non haveva carico smaltirgli. Et ancora più, perche nessuno non ha potere in quello d'altri, se non tanto come quello di chi gli dà, & se per ventura lui fusse in loco, che potesse restituire quelli danari a quello che comandati gli haveva, & lui non restituirà, anzi gli potrà con se, se in quelli danari intervenisse caso di sventura, che si perdessino del tutto, o in parte, tutta la perdita debba esser sua. Imperò se lui non fusse in loco che lui possa restituire quelli danari a quello, che comandati gli haveva, lui gli può portare con se, e se a quelli danari intervenisse alcun caso di sventura che si perdessino in tutto o in parte, debbano essere persi a quello, che li comandò, perche non è colpa del comandatario. Imperò se il detto comandatario li giuocasse, o si perdessino per alcuna causa che fusse sua colpa, lui è tenuto del tutto restituire, & tutto in quella forma che di sopra è detto della comandita in danari, in tal modo debba essere fatto della robba o mercantia, che alcuno comandasse ad altri sotto certe conditioni, & per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo.